



Comune di Curinga

Provincia di Catanzaro

Viale m. Vincenzina Frijia, 2 – Tel. 0968.739311 – Telefax 0968.739156
Cod. Fisc. 00303930796 – www.comune.curinga.cz.it

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 32
del 30/08//2018

OGGETTO: Affidamento incarico per servizio di brokeraggio Assicurativo.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **trenta** del mese di **agosto** alle ore 18,45, nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti:

Cognome	Nome	Carica	Presente	Assente
SERRAO	Vincenzo	Sindaco	X	
DE NISI	Immacolata V.za	Vicesindaco		X
SORRENTI	Maria	Assessore	X	
SORRENTI	Roberto	Assessore	X	
FRIJIA	Giuseppe	Assessore	X	
			4	1

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale dott.ssa Mariagrazia CRAPELLA.

Il Sindaco, Dott. Vincenzo Serrao, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che:

la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla pubblica amministrazione, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;

le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. B) del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;

l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare la necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato; consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno le professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;

risulta opportuno, per le sopra esposte ragioni, provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l'interesse pubblico dell'Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune;

Considerato che:

l'assistenza e la consulenza di un Broker è opportuna e conveniente per l'Amministrazione Comunale anche perché le prestazioni del Broker sono svolte a titolo "gratuito" per l'Ente in quanto vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della società assicuratrice di una quota percentuale dell'unitaria provvigione che la compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto un "onere aggiuntivo" per l'Ente rimanendo il premio di polizza immutato, come da prassi del mercato assicurativo;

come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, "il contratto di brokeraggio, è il rapporto giuridico che si instaura tra l'assicurando (che non si esclude possa essere un'amministrazione pubblica) e un professionista-imprenditore (la più recente tendenza giurisprudenziale è nel senso della preminenza del carattere imprenditoriale, più che di prestazione d'opera intellettuale, della complessiva attività del broker), per lo svolgimento di una prestazione di contenuto misto, in parte di consulenza e in parte di intermediazione nel mercato assicurativo" (cfr. TAR Campania, Napoli sez. I, Sentenza 20 marzo 2008, n. 1449)

il contratto di Brokeraggio pur rivestendo caratteri tipici dell'appalto di servizi risulta caratterizzato dal requisito "dell'intuitu personae" basato sulla fiducia che l'Ente ripone in un determinato professionista essendo "il broker è un professionista esperto del ramo assicurativo, cui si rivolge chi sia interessato a stipulare contratti di assicurazione alle migliori condizioni, per casi particolarmente complessi;

la tesi "dell'intuitu personae" non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta all'Albo Professionale, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni;

Vista la sentenza n° 179/2008 della Corte dei Conti, che esplicita "La remunerazione del broker non è un costo aggiuntivo. La Corte dei Conti conferma la legittimità dell'affidamento dell'incarico intuitu personae, quindi senza preventiva gara e su incarico fiduciario, in quanto l'incarico di brokeraggio è da considerarsi a titolo gratuito per il cliente".

Vista la Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici nella parte in cui dispone che “l’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione”;

Rilevata pertanto la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più convenienti ed idonei a soddisfare l’interesse pubblico dell’Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze di questo Comune;

Rilevato che l’incarico in questione fornisce un mero supporto logistico per l’esercizio di una attività connotata da un contenuto tecnico in quanto l’attività del Broker consiste nella identificazione e valutazione dei rischi per cui l’Ente richiede una copertura assicurativa, negli accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio e quindi i costi assicurativi, nell’analisi delle tipologie esistenti per suggerire al Comune la soluzione più idonea tra la conservazione, modificazione, sostituzione o stipulazione di polizze nuove, si attaglia alle esigenze del Comune che all’interno della sua organizzazione non dispone di personale avente le necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni;

Considerato che l’assistenza è opportuna e conveniente per l’Amministrazione Comunale anche perché le prestazioni del broker sono svolte a titolo gratuito per l’Ente in quanto vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della società assicuratrice di una quota percentuale della unitaria provvigione che la compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto un “onere aggiuntivo” per l’Ente rimanendo il premio di polizza immutato, come da prassi del mercato assicurativo;

Ritenuto opportuno individuare il soggetto cui affidare l’incarico di Brokeraggio e di individuare nella Società UIB _ Universal Insurance Broker srl, con sede legale in Firenze e sede operativa in Lamezia Terme – via T. M. Fusco, 9, iscritta all’Albo dei Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione con il n. B000127678, partita IVA 02253220483, per il periodo 2018/2020;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999 aventi per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;

Visto il disciplinare d’incarico composto da n. 14 articoli e ritenuto meritevole di approvazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso dal Responsabile dell’Area finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, per come modificato dall’art.147 del D.L.n.174/2012, convertito in legge 07/12/2012, n.213;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

1) **Di Individuare** il soggetto cui affidare l’incarico di Brokeraggio nella Società UIB _ Universal Insurance Broker srl, con sede legale in Firenze e sede operativa in Lamezia Terme – via T. M. Fusco, 9, iscritta all’Albo dei Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione con il n. B000127678, partita IVA 02253220483, per il periodo 2018/2020;

2) **Di dare atto** che l’incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Ente in quanto le provvigioni spettanti al broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte o da sottoscrivere con le compagnie di assicurazione, come meglio evidenziato in premessa;

3) **di approvare** il disciplinare d’incarico composto da n. 14 articoli;

- 4) **Di Attribuire** alla presente valore di indirizzo per l'ufficio competente;
- 5) **Di demandare** al Responsabile dell'Area Amministrativa di procedere al perfezionamento dell'affidamento dell'incarico e dei successivi adempimenti;
- 6) **Di dichiarare** la presente deliberazione con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI CURINGA

Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

X Giunta Comunale n. 32 del 30/08/2018

Consiglio Comunale

OGGETTO: Affidamento incarico per servizio di brokeraggio Assicurativo.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 30/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F. to Dott. Umberto Ianchello

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.


Curinga, 30/08/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F. to Dott. Umberto Ianchello

Approvato e sottoscritto

▶ Il Presidente



F.to Dott. Vincenzo Serrao


▶ Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Mariagrazia CRAPELLA

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai capogruppo con nota n. 5741

Curinga, 14/09/2018



▶ Il Responsabile

F.to Dott.ssa Mariagrazia CRAPELLA

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale, in data ODIERNA per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è divenuta esecutiva il perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Curinga, 14/09/2018




▶ Il Responsabile

f.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella

È copia conforme all'originale.

Curinga, 14/09/2018



▶ Il Segretario Comunale

Dott.ssa Mariagrazia CRAPELLA